

**DELIBERAZIONE 22 MARZO 2022**

**123/2022/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE, IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEGLI SBILANCIAMENTI, E ULTERIORI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1197<sup>a</sup> riunione del 22 marzo 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento Elettrico);
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento *System Operation*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: legge 116/14);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 474/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 474/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 368/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione TIDE);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 luglio 2021, 292/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 292/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 523/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 523/2021/eel);

- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- la lettera di Terna del 14 marzo 2022, prot. Autorità 10828 del 15 marzo 2022 (di seguito: lettera del 14 marzo);
- la decisione ACER 18/2020 del 15 luglio 2020 (di seguito: decisione ACER 18/2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- con il documento per la consultazione 292/2021/R/eel l'Autorità ha consultato pubblicamente gli orientamenti per riformare la disciplina degli sbilanciamenti, in attuazione del quadro regolatorio europeo, e in particolare delle disposizioni del Regolamento Elettrico, del Regolamento *Balancing* e dalla decisione ACER 18/2020;
- la deliberazione 523/2021/R/eel ha formalizzato i nuovi criteri per la valorizzazione degli sbilanciamenti, apportando le opportune modifiche alla disciplina del dispacciamento di cui alla deliberazione 111/06 e stabilendo l'avvio della disciplina al 1° aprile 2022;
- gli elementi principali della riforma includono: l'applicazione di un meccanismo *single pricing* a tutte le risorse del sistema e di un prezzo basato sulla media pesata dei prezzi delle attivazioni di bilanciamento, l'estensione dei corrispettivi di non arbitraggio macrozonale alle unità abilitate e l'aggiornamento dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, nonché un mandato a Terna per definire un piano di lavoro per lo sviluppo di una metodologia per ridefinire i perimetri geografici rispetto ai quali è calcolato lo sbilanciamento;
- la quasi totalità delle disposizioni della deliberazione 523/2021/R/eel sono di tipo prescrittivo, ad eccezione della metodologia per il calcolo e l'applicazione del valore delle attivazioni evitate, per la quale Terna è tenuta a definirne le modalità applicative;
- Terna, con la lettera del 14 marzo 2022, ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica al Codice di rete, in attuazione della nuova disciplina degli sbilanciamenti, corredata dalle risposte formulate dagli operatori nel corso della consultazione;
- gli elementi oggetto di consultazione da parte di Terna includono i seguenti elementi non già definiti nelle disposizioni della deliberazione 523/2021/R/eel:
  - le condizioni di applicazione del valore delle attivazioni evitate;
  - le modalità di calcolo del valore delle attivazioni evitate;
  - una definizione semplificata della quantità di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento;
- nell'ambito della consultazione da parte di Terna i seguenti aspetti rappresentano invece adeguamenti del Codice di rete in coerenza alle disposizioni della deliberazione 523/2021/R/eel:

- applicazione del meccanismo *single pricing* a tutte le unità, con determinazione di un prezzo medio pesato costituito da un prezzo base e relativa componente incentivante;
- applicazione del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale anche alle unità abilitate;
- revisione dell'applicazione del corrispettivo di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento e modifica del corrispettivo stesso;
- introduzione di un corrispettivo di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento riferito ad un intervallo di fattibilità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- sulla base delle indicazioni stabilite dalla deliberazione 523/2021/R/eel, Terna propone il calcolo di due differenti valori delle attivazioni evitate, uno basato sui prezzi offerti in vendita e in acquisto nel mercato di bilanciamento nazionale (MB), e uno basato sull'*opportunity price* definito nell'ambito della piattaforma europea di *Imbalance Netting*, con riferimento alle attivazioni evitate di riserva secondaria;
- il primo valore di cui al precedente alinea è definito come media, ponderata per le relative quantità, dei prezzi di un determinato sottoinsieme di offerte sia in vendita che in acquisto, pari alla media annua degli sbilanciamenti aggregati zonali rispettivamente negativi e positivi;
- il prezzo basato sull'*opportunity price* è pari alla media di due prezzi medi ponderati, definiti come media pesata dell'*opportunity price* per il relativo scambio intenzionale di energia sulla medesima piattaforma in importazione e in esportazione, rispettivamente;
- nella sua proposta di modifica al Codice di rete, Terna individua le condizioni dettagliate per l'utilizzo del valore delle attivazioni evitate, sulla base delle indicazioni definite dalla deliberazione 523/2021/R/eel. In particolare, propone di applicare il valore basato sui prezzi di MB qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - lo sbilanciamento aggregato zonale della macrozona di riferimento sia pari a zero;
  - lo sbilanciamento aggregato zonale della macrozona di riferimento sia positivo (negativo), vi sia assenza di accettazioni in acquisto (vendita) sul MB e di fabbisogni a scendere (salire) approvvigionati sulla piattaforma RR nelle zone appartenenti alla macrozona di riferimento e la somma degli sbilanciamenti aggregati zonali delle macrozone sia pari a zero;
  - lo sbilanciamento aggregato zonale della macrozona di riferimento sia positivo (negativo), vi sia assenza di accettazioni in acquisto (vendita) sul MB e di fabbisogni a scendere (salire) approvvigionati sulla piattaforma RR nelle zone appartenenti alla macrozona di riferimento, la somma degli sbilanciamenti aggregati zonali delle macrozone sia diversa da zero e non perfettamente compensata attraverso la partecipazione alla piattaforma di *Imbalance Netting*;

mentre propone di applicare il valore basato sull'*opportunity price* qualora lo sbilanciamento aggregato zonale della macrozona di riferimento sia positivo (negativo), vi sia assenza di accettazioni in acquisto (vendita) sul MB e di fabbisogni a scendere (salire) approvvigionati sulla piattaforma RR nelle zone appartenenti alla macrozona di riferimento, la somma degli sbilanciamenti aggregati zonali delle macrozone sia diversa da zero ma perfettamente compensata attraverso la partecipazione alla piattaforma *Imbalance Netting*;

- nella sua proposta di modifiche al Codice di rete, Terna propone di applicare la componente incentivante introdotta dalla deliberazione 523/2021/R/eel anche nelle situazioni di applicazione del valore delle attivazioni evitate, ad eccezione della condizione in cui lo sbilanciamento aggregato zonale della macrozona di riferimento sia pari a zero, per garantire coerenza tra gli esiti del mercato dell'energia e la valorizzazione degli sbilanciamenti;
- nella sua proposta di modifiche al Codice di rete, Terna propone una semplificazione del calcolo dei volumi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, evitando l'applicazione dell'ordinamento delle offerte accettate di cui all'articolo 42.5 della deliberazione 111/06 attualmente in vigore, poiché nella nuova disciplina il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini sarebbe il medesimo per tutte le offerte.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in risposta alla consultazione di Terna, gli operatori hanno inviato osservazioni puntuali in merito alla metodologia di calcolo del valore delle attivazioni evitate e in merito ad alcuni aspetti operativi, nonché ulteriori osservazioni su aspetti non direttamente oggetto di consultazione, in particolar modo sui corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, aggiornati con la deliberazione 523/2021/R/eel;
- per quanto riguarda gli aspetti operativi, Terna ha comunicato di accogliere le richieste degli operatori circa la pubblicazione delle differenti componenti che costituiscono il prezzo di sbilanciamento;
- in merito agli aspetti non oggetto di consultazione, molti operatori hanno segnalato come la nuova valorizzazione dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento sia eccessivamente penalizzante, poiché basata sul prezzo massimo o minimo delle offerte accettate all'interno del portafoglio, assumendo che il mancato rispetto dell'ordine sia sempre legato a condotte opportunistiche dell'utente del dispacciamento. Gli operatori suggeriscono che, almeno in caso di guasto, il corrispettivo sia valorizzato rispetto alle offerte accettate per la singola unità in oggetto e non a livello di portafoglio. In alternativa, la restituzione dovrebbe essere calibrata in base alle quantità effettivamente accettate ad un determinato prezzo all'interno del portafoglio, prevedendo un ordinamento delle offerte fino a concorrenza della quantità di mancato rispetto dell'ordine di dispacciamento;
- riguardo l'introduzione del corrispettivo di mancato rispetto dell'intervallo di fattibilità, molti operatori non ne condividono l'applicazione, senza prevedere la

contemporanea introduzione di un'opportuna remunerazione dei costi opportunità derivanti dall'imposizione degli intervalli di fattibilità stessi;

- alcuni operatori hanno suggerito l'opportunità di adeguare la disciplina dei progetti pilota per allinearla alle nuove disposizioni dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, superando la logica di penalizzazione con applicazione dei prezzi marginali, prevista in determinate casistiche.

**RITENUTO CHE:**

- le proposte di modifica al Codice di rete inviate da Terna con la lettera 14 marzo 2022 siano conformi all'attuazione della riforma della disciplina degli sbilanciamenti;
- la proposta di Terna in merito alle condizioni per l'applicazione e il calcolo del valore delle attivazioni evitate introduca un'identificazione più ampia delle casistiche di applicazione rispetto ai criteri indicati nella deliberazione 523/2021/R/eel, con l'obiettivo di evitare casi di indeterminazione per l'applicazione del valore delle attivazioni evitate, e che sia pertanto condivisibile;
- il calcolo del valore delle attivazioni evitate proposto da Terna nelle modifiche al Codice di rete sia condivisibile e coerente con i criteri definiti della deliberazione 523/2021/R/eel;
- la proposta di Terna di estendere l'applicazione di una componente incentivante anche alle casistiche di applicazione del valore delle attivazioni evitate, al fine di garantire coerenza tra il prezzo del mercato del giorno e i prezzi di sbilanciamento sia condivisibile e in linea con il quadro regolatorio europeo;
- la semplificazione del calcolo del volume di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento proposta da Terna sia condivisibile e fornisca il medesimo risultato dell'applicazione dell'attuale disciplina in vigore, a fronte di un approccio di calcolo più semplice;
- sia quindi opportuno approvare le proposte di modifica al Codice di rete, così come trasmesse da Terna con la lettera 14 marzo 2022;
- siano opportuni degli approfondimenti relativi alle osservazioni degli operatori in merito ai corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, per valutare possibili future modifiche della disciplina, ma che sia indispensabile attendere le evidenze che emergeranno dal monitoraggio del mercato una volta avviato il nuovo regime;
- l'eventuale introduzione di una remunerazione degli intervalli di fattibilità sia da ricondurre all'interno del processo più ampio di riforma della disciplina del dispacciamento e che quindi sia al di fuori dell'ambito del presente provvedimento;
- sia opportuno che eventuali adeguamenti alla disciplina dei progetti pilota vengano valutati nell'ambito della regolazione specifica ad essi dedicata;
- sia infine opportuno modificare l'allegato A alla deliberazione 111/06, così come modificato e integrato dalla deliberazione 523/2021/R/eel, al fine di integrare nella disciplina degli sbilanciamenti le proposte avanzate da Terna, per quanto riguarda le condizioni di applicazione del valore delle attivazioni evitate e l'estensione a tali

casistiche della componente incentivante, nonché la semplificazione del calcolo dei volumi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento

## **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche al Codice di rete, come trasmesse all’Autorità da Terna con la lettera 14 marzo 2022;
2. di modificare, con decorrenza 1 aprile 2022, l’allegato A alla deliberazione 111/06, così come già modificato e integrato dalla deliberazione 523/2021/R/eel, nei termini di seguito indicati:
  - il comma 39.3 è sostituito dal seguente:

“39.3 il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi dei punti di dispacciamento, ivi inclusi i punti di importazione e di esportazione per i quali è attuato il controllo degli scambi programmati, in ciascuna area di prezzo di sbilanciamento e per ciascun periodo rilevante è pari:

    - a) al prezzo per sbilanciamenti positivi di cui all’Articolo 40.1, qualora il segno dell’aggregato zonale a cui appartiene l’area di prezzo di sbilanciamento sia positivo;
    - b) al prezzo per sbilanciamenti negativi di cui all’Articolo 40.2, qualora il segno dell’aggregato zonale a cui appartiene l’area di prezzo per sbilanciamento sia negativo;
    - c) al prezzo definito sulla base del valore delle attivazioni evitate di cui all’Articolo 40.3, qualora il segno dell’aggregato zonale sia pari a zero, oppure il segno dell’aggregato zonale sia diverso da zero ma non vi siano attivazioni di energia di bilanciamento per il soddisfacimento del suo fabbisogno;”;
  - il comma 40.3 è sostituito dal seguente:

“40.3 il prezzo di sbilanciamento di cui all’articolo 39.3 lettera c) è dato dalla somma di:

    - a) il valore delle attivazioni evitate, definito da Terna affinché sia rappresentativo del valore dello sbilanciamento marginale. Tale valore deve riflettere l’ordine di merito del mercato per il servizio di dispacciamento e tenere conto dei prezzi delle offerte in vendita e in acquisto disponibili al gestore di rete per quel periodo rilevante e in quella macrozona, ad eccezione dei casi in cui la somma degli sbilanciamenti macrozonalmente sia compensata interamente attraverso la piattaforma di *Imbalance Netting*. In questo caso il valore delle attivazioni evitate deve riflettere il costo opportunità definito da Terna per la valorizzazione degli scambi sulla piattaforma di *Imbalance Netting*;
    - b) componente incentivante, pari a:

- i. differenza, se negativa, tra il minimo prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima delle zone appartenenti all'aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento e il prezzo di cui al comma 40.3 lettera a), qualora il segno dell'aggregato zonale sia positivo;
  - ii. differenza, se positiva, tra il massimo prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima delle zone appartenenti all'aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento e il prezzo di cui al comma 40.3 lettera a), qualora il segno dell'aggregato zonale sia negativo;
  - iii. zero, qualora il segno dell'aggregato zonale sia nullo;"
- il comma 42.6 è sostituito dal seguente:  
"42.6 Terna identifica, per ciascun periodo rilevante e ciascun punto del dispacciamento, la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, pari al minimo tra il valore assoluto dello sbilanciamento effettivo dell'unità abilitata afferente al punto di dispacciamento ed il valore assoluto della somma delle quantità accettate nel verso opposto allo sbilanciamento da Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento e sulle piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento per l'unità abilitata medesima;"
  - i commi 42.5, 42.7 e 42.8 sono soppressi;
  - al comma 42.9 b), le parole "al medesimo aggregato zonale" sono sostituite dalle parole "alla medesima macrozona";
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Ministero della Transizione Ecologica;
  4. di pubblicare il presente provvedimento e la nuova versione della deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*